

06.2011 || 9 febbraio 2011



## IL DOCUMENTO DELLA SETTIMANA

### **Servizi pubblici locali: le norme dell'art. 23-bis sono costituzionalmente legittime / 1**

**di Federica Caponi, SELF Servizi e Formazione per Enti Locali**

Le norme che disciplinano la gestione dei servizi pubblici sono costituzionalmente legittime e non contrastano con i principi comunitari, pertanto, la disciplina dell'art. 23-bis del Dl. n. 112/08 e smi continua a trovare piena applicazione.

Questo l'importante principio sancito dalla Corte costituzionale nell'articolata pronuncia in commento, con la quale ha respinto i ricorsi presentati da numerose Regioni, avverso la citata norma del Dl. n. 112/08.

Alla Corte si erano rivolte alcune Regioni, sostenendo l'illegittimità del testo originario (e non più vigente) del citato art. 23-bis, del testo vigente della stessa norma e del comma 1-ter dell'art. 15 del Dl. n. 135/09.

Tali disposizioni hanno introdotto novità normative rilevanti nella disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (spl) e del diritto transitorio degli affidamenti già in corso.

La Corte ha preliminarmente effettuato una puntuale ricostruzione del rapporto tra la disciplina dei spl, ricavabile dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale, e quella dettata con le disposizioni censurate.

Secondo alcune ricorrenti, le norme interne impugnate si porrebbero in contrasto con la normativa comunitaria e con l'art. 117, comma 1 della Costituzione, violando la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni rispetto all'ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali.

Secondo lo Stato, invece, l'art. 23-bis altro non sarebbe che un'obbligatoria applicazione del diritto dell'Unione e non contrasterebbe con la Carta europea dell'autonomia locale.

La Corte Costituzionale ha precisato che nessuna di tali due opposte prospettazioni è condivisibile, perché le disposizioni censurate non costituiscono né una violazione, né un'applicazione necessitata della richiamata normativa comunitaria ed internazionale, essendo compatibili con tale ordinamento.

In ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione **servizio pubblico locale di rilevanza economica**, ma solo quella di **servizio di interesse economico generale**, rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato Ue.

Da tali norme, secondo i giudici costituzionali, emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di **servizio di interesse economico generale**, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di **spl di rilevanza economica**, hanno "contenuto omologo".

Il comma 1 dell'art. 23-bis del Dl. n. 112/08 conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai **spl di rilevanza economica** un significato corrispondente a quello di **servizi di interesse generale** di rilevanza economica, di evidente derivazione

comunitaria.

Entrambe le nozioni fanno riferimento infatti ad un servizio che:

- **è reso mediante un’attività economica** (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come *“qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”*;
- **fornisce prestazioni considerate necessarie** (dirette, cioè, a realizzare anche *“fini sociali”*) **nei confronti di un’indifferenziata generalità di cittadini**, a prescindere dalle loro particolari condizioni;
- **identificano i servizi la cui gestione deve avvenire di regola mediante gara**, al fine di tutelare la concorrenza.

Al contrario, secondo la Corte, la disciplina comunitaria del **servizio di interesse economico generale** e quella dei **spl** divergono in ordine all’individuazione delle eccezioni proprio alla regola delle procedure a evidenza pubblica per l’individuazione dell’affidatario.

La Corte ha chiarito che la normativa comunitaria ammette l’affidamento diretto (sotto forma dell’*in house providing*) nel caso in cui l’applicazione delle regole di concorrenza (e, quindi, anche della regola della necessità dell’affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in diritto o in fatto, la missione dell’Ente pubblico.

L’art. 23-bis costituisce, al contrario, *“uno sviluppo del diverso principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del spl da parte dell’Ente locale”*.

**La normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati** membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, **la gestione diretta del servizio pubblico** da parte dell’Ente locale.

**Lo Stato italiano**, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento comunitario al riguardo, **ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei spl** ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto.

Altra differenza riguarda **l’affidamento della gestione del servizio alle società miste**, cioè con capitale pubblico-privato (così detto Ppp).

**La normativa comunitaria consente l’affidamento diretto del servizio** (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell’affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio *“industriale”* e non meramente *“finanziario”*, senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato.

L’art. 23-bis è conforme alla normativa comunitaria, nella parte in cui consente l’affidamento diretto della gestione del servizio, in via ordinaria, ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato *“avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica”* e che a tale socio siano attribuiti *“specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio”* (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto, scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi).

La norma del Dl. n. 112/08 si discosta, però, dal diritto comunitario nella parte in cui pone l’ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita *“una partecipazione non inferiore al 40%”*.

Tale misura minima della partecipazione (non richiesta dal diritto comunitario, come sopra ricordato, ma neppure vietata) *“si risolve in una restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e, quindi, la sua previsione perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica”*.

Pertanto, anche tale vincolo è pienamente compatibile con i principi comunitari.

Altra differenza attiene alle **ipotesi di affidamento diretto (in house) del servizio** in

deroga alle ipotesi di affidamento in via ordinaria.

Secondo la **normativa comunitaria, le condizioni legittimanti l'in house sono:**

- capitale totalmente pubblico;
- controllo analogo della P.A. sulla società;
- svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore della P.A. socia.

Viceversa, **il Legislatore nazionale**, non soltanto richiede espressamente, la sussistenza delle suddette tre condizioni poste dal diritto comunitario, ma **esige il concorso delle seguenti ulteriori condizioni:**

- una previa pubblicità adeguata e una motivazione della scelta e la richiesta all'antitrust di un parere preventivo e obbligatorio, ma non vincolante;
- la sussistenza di situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato.

Tali ulteriori condizioni, sulle quali le Regioni hanno sollevato eccezioni di legittimità, secondo la Corte, si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica.

Ciò comporta, evidentemente, un'applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del Legislatore italiano.

Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del comma 1 dell'art. 117 Cost. (come sostenuto dallo Stato), ma neppure si pone in contrasto (come sostenuto, all'opposto, dalle Regioni) con la normativa comunitaria.

In quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri.

Al Legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario.

Pertanto, tale disposizione è compatibile e non in contrasto con i principi comunitari.

In merito al presunto contrasto con i principi del Tuel, la Corte ha chiarito che già l'art. 113 dello stesso Tu. *“aveva escluso per i servizi pubblici locali (...) di rilevanza economica ogni gestione diretta, in economia oppure tramite aziende speciali, da parte dell'Ente pubblico”*, con la conseguenza che la denunciata illegittimità non può ritenersi esistente.

La Corte ha ribadito che **la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica:**

- non è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.), perché riguarda, appunto, i servizi di rilevanza economica e non attiene, comunque, alla determinazione di livelli essenziali (Sentenza n. 272/04);
- non può essere ascritta neppure all'ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.), perché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'Ente locale e, quindi, non riguarda [...] profili funzionali degli Enti locali;
- va ricondotta, invece, all'ambito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, tutela della concorrenza, prevista dall'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato.

Di conseguenza, con riguardo alle norme impugnate, “*la competenza statale prevale sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l’oggetto e gli scopi che caratterizzano detta disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza*”.

(1 – continua)

[torna all'inizio ^](#)



## **Sent. Corte Costituzionale 17 novembre 2010, n. 325**

(...)

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 51 del 2010);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo originario, sia in quello modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 23-bis, nel testo originario, nonché dei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-bis,

nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché del comma 10 dello stesso articolo, nel testo originario, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010; questione riportata al punto 13.6. del Considerato in diritto);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 23-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e quarto comma, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, promossa, in riferimento all'art. 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, lettera b), e 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008); in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) e in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, (ricorso n. 16 del 2010);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell'art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – e dell'art. 15, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché all'art. 117, secondo comma, lettera e), quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale, nonché agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 114, 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – questione riportata al punto 13.7. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); in riferimento agli artt. 3, 117, secondo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in

riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe.

[Il sito della Corte Costituzionale »](#)



---

**EDK Editore S.r.l., Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN). Copyright 2011 ©  
Tutti i diritti riservati**

RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente normativa (D.Lgs. n. 196/2003)